



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Le novità del c.d. DL "Aiuti" convertito
(DL 17 maggio 2022, n. 50 conv.
L. 15 luglio 2022, n. 91)**

(Circolare n. 13 del 26 luglio 2022)

Indice

1. Premessa	4
2. Misure in materia di energia e carburanti	5
2.1. Crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2)	5
2.2. Credito d'imposta per gli autotrasportatori in relazione all'aumento dei prezzi del gasolio (art. 3)	6
2.3. Credito d'imposta per il carburante delle imprese della pesca - Proroga al secondo trimestre 2022 (art. 3- <i>bis</i>)	6
2.4. Credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale - Estensione al primo trimestre 2022 (art. 4)	6
3. Novità in materia di detrazioni "edilizie"	7
3.1. Superbonus del 110% - Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari (art. 14 co. 1 lett. a)	7
3.2. Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - Disciplina della cessione dei crediti (artt. 14 co. 1 lett. b) e 57 co. 3)	8
4. Altre disposizioni di carattere fiscale	9
4.1. Riduzione dell'IVA sul gas per il terzo trimestre 2022 (art. 1- <i>quater</i> co. 1-2)	9
4.2. Dilazione dei ruoli (art. 15- <i>bis</i>)	9
4.3. Agevolazioni IVA per i servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative (art. 36- <i>bis</i>)	10
5. Misure per la liquidità e la ripresa economica	11
5.1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE (artt. 15 e 15- <i>ter</i>)	11
5.2. Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese (art. 16)	14
5.3. Garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato (art. 17)	15
5.4. Contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina (art. 18)	16
5.5. Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 19)	17
5.6. Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili (art. 20 co. 2- <i>bis</i>)	17
5.7. Prelazione per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole (art. 20- <i>bis</i>)	18
5.8. Estensione della compensazione dei crediti maturati nei confronti della P.A. (art. 20- <i>ter</i>)	18
5.9. Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali "4.0" per il 2022 (art. 21)	19
5.10. Credito d'imposta per la formazione 4.0 per le PMI (art. 22)	19
5.11. Credito d'imposta sale cinematografiche e settore audiovisivo (art. 23)	20
5.12. Buono per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia (art. 25- <i>bis</i>)	20
5.13. Misure a favore di imprese esportatrici (art. 29)	21

5.14. Misure per favorire l'incremento di offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata a Venezia (art. 37- <i>bis</i>)	22
5.15. Organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale (art. 39- <i>bis</i>)	22
5.16. Riduzioni di TARI e tariffa corrispettiva (art. 40 co. 5- <i>ter</i>)	22
6. Altre disposizioni	22
6.1. Bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1)	22
6.2. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 (art. 1- <i>ter</i>)	23
6.3. Contenimento degli oneri generali di sistema nel settore gas per il terzo trimestre 2022 (art. 1- <i>quater</i> co. 3-6)	23
6.4. Permesso di costruire (artt. 7- <i>bis</i> e 14 co. 1- <i>ter</i>)	24
6.5. Settore agricolo - Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 8)	24
6.6. Proroga della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi nel settore dello sport (art. 39 co. 1- <i>bis</i>)	24
6.7. Aiuti di Stato (art. 50 co. 5)	25
6.8. Estensione del periodo di utilizzo del credito d'imposta per le società <i>benefit</i> (art. 52- <i>bis</i> co. 2)	25
6.9. Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette (art. 55)	25

1. Premessa

Sulla G.U. 15.7.2022 n. 164, è stata pubblicata la L. 15.7.2022 n. 91, di conversione del DL 17.5.2022 n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

Il decreto è entrato in vigore il 18.5.2022, mentre la relativa legge di conversione è entrata in vigore il 16.7.2022.

Di seguito, vengono esaminate le misure di maggiore interesse, evidenziando in particolare quelle introdotte o modificate in sede di conversione; si segnalano, tra le altre:

- la concessione degli aiuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel rispetto dei limiti previsti dal regime "*de minimis*";
- limitatamente alle imprese esercenti la pesca, l'estensione al secondo trimestre solare 2022 del credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante di cui all'art. 18 del DL 21/2022;
- l'incremento per i crediti d'imposta relativi alle sale cinematografiche e al settore audiovisivo;
- l'eliminazione del limite di utilizzo all'anno 2021 per il credito d'imposta relativo alle società *benefit*;
- la possibilità per banche o società appartenenti a un gruppo bancario di cedere il credito d'imposta derivante dagli interventi "edilizi", ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, ai correntisti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- l'estensione della disciplina a regime relativa alla compensazione delle somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 28-*quater* del DPR 602/73, ai crediti relativi alle prestazioni professionali, non solo a somministrazioni, forniture e appalti;
- la modifica della disciplina in materia di dilazione dei ruoli, ottenuta mediante l'estensione da 60.000,00 a 120.000,00 euro del valore soglia, determinato in relazione a ciascuna richiesta, per ottenere la dilazione dei debiti iscritti a ruolo senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica e l'aumento da 5 a 8 rate non pagate, anche non consecutive per decadere dalla dilazione ottenuta.

Il decreto prevede anche alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza che non formano oggetto della presente circolare:

- indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (art. 2-*bis*);
- indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti (art. 31);
- indennità *una tantum* pensionati e altre categorie (art. 32);
- indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti (art. 33);
- proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Sicilia (art. 33-*bis*);

- reddito di cittadinanza (art. 34-*bis*);
- bonus alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (art. 35).

2. Misure in materia di energia e carburanti

2.1. Crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2)

La misura di alcuni crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale è incrementata come segue:

- dal 20% al 25% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022);
- dal 20% al 25% per le imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);
- dal 12% al 15% per le imprese diverse da quelle energivore, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022).

In sede di conversione in legge del DL 50/2022 è stata introdotta una semplificazione in relazione al:

- credito d'imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (art. 3 del DL 21/2022);
- credito d'imposta per le imprese non gasivore (art. 4 del DL 21/2022).

Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre del 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

L'ARERA, entro 10 giorni dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

In sede di conversione in legge è stato inoltre previsto che *"gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis"*.

2.2. Credito d'imposta per gli autotrasportatori in relazione all'aumento dei prezzi del gasolio (art. 3)

È previsto un credito d'imposta per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-*ter* co. 2 lett. a) del DLgs. 26.10.95 n. 504 (attività

di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate), al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante. Viene contestualmente abrogato l'art. 17 del DL 21/2022, che aveva istituito, per le stesse finalità, un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 destinato al sostegno del settore dell'autotrasporto.

Il credito d'imposta è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai suddetti soggetti in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 co. 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

Non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

Aiuti di Stato

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

2.3. Credito d'imposta per il carburante delle imprese della pesca - Proroga al secondo trimestre 2022 (art. 3-bis)

In sede di conversione del DL 50/2022 è stata introdotta la proroga al secondo trimestre solare 2022 del credito di imposta disciplinato dall'art. 18 del DL 21/2022, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

2.4. Credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale - Estensione al primo trimestre 2022 (art. 4)

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta per le imprese "gasivore", a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gas naturale nel primo trimestre 2022.

Il credito è pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del medesimo gas, calcolato come media, riferita

all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta va utilizzato:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 *ex art. 17* del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Cessione da parte delle imprese beneficiarie

Il credito d'imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:

- solo per intero,
- ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

3. Novità in materia di detrazioni "edilizie"

3.1. Superbonus del 110% - Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari (art. 14 co. 1 lett. a)

Per le persone fisiche è prorogato di 3 mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari.

Modificando il co. 8-*bis* dell'art. 119 del DL 34/2020, in particolare, viene stabilito che per gli interventi

effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all'art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Prima della modifica introdotta dal DL 50/2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al co. 9 lett. b) del citato art. 119, la detrazione del 110% spettava anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.6.2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

3.2. Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - Disciplina della cessione dei crediti (artt. 14 co. 1 lett. b) e 57 co. 3)

Rispetto al testo originario dell'art. 14 del DL 50/2022, in sede di conversione è stata nuovamente modificata la disciplina recata dall'art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili".

Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di "soggetti vigilati".

Quarta e ultima cessione da parte delle banche

In aggiunta, in relazione alla quarta e ultima cessione, invece, per le comunicazioni di opzione (cessione o sconto sul corrispettivo) presentate a partire dall'1.5.2022, il testo dell'art. 121 del DL 34/2020 nella versione ante modifiche operate dal DL 50/2022 stabiliva potesse essere effettuata dalle banche a favore di propri correntisti.

Gli artt. 14 co. 1 lett. b) e 57 co. 3 del DL 50/2022, invece, stabiliscono che per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall'1.5.2022 (la norma esplica quindi effetti retroattivamente), la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle "società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" a favore dei "di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione".

I correntisti che potranno acquistare dalla propria banca, oppure dalle altre società appartenenti al gruppo bancario, crediti di imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, quindi, non saranno più soltanto i "clienti professionali privati" di cui all'art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98

(come previsto nel testo originario del DL 50/2022), bensì tutti i "soggetti diversi dai consumatori o utenti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206", ossia tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

4. Altre disposizioni di carattere fiscale

4.1. Riduzione dell'IVA sul gas per il terzo trimestre 2022 (art. 1-*quater* co. 1-2)

In sede di conversione in legge del DL 50/2022, viene prevista l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26 co. 1 del DLgs. 504/95 (TUA), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, tale aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

La disposizione in commento riproduce l'art. 2 co. 1-2 del DL 30.6.2022 n. 80; la stessa riduzione temporanea dell'aliquota IVA era già stata prevista con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di:

- ottobre, novembre e dicembre 2021;
- gennaio, febbraio e marzo 2022;
- aprile, maggio e giugno 2022.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (cfr. risposta a interpello 7.7.2022 n. 368, circ. 16.6.2022 n. 20 e 3.12.2021 n. 17), l'aliquota IVA del 5% in esame è applicabile, in via temporanea:

- sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%;
- sia alle predette somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%.

4.2. Dilazione dei ruoli (art. 15-*bis*)

In sede di conversione del DL 50/2022, è stata introdotta una norma che modifica la disciplina in materia di dilazione dei ruoli contenuta nell'art. 19 del DPR 602/73. Il co. 1 ha stabilito che:

- l'istante non deve dimostrare la temporanea difficoltà economica per ottenere la dilazione, in caso di istanze relative a somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, fino a 120.000 euro (innalzando il precedente valore di 60.000 euro);
- la soglia di 120.000 euro è determinata in relazione a "ciascuna richiesta" anziché alle "somme iscritte a ruolo";

- la decadenza dal beneficio della dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di 8 rate (anziché 5, come nella formulazione antecedente), anche non consecutive;
- in caso di decadenza, il carico in relazione al quale la stessa si è verificata non può nuovamente essere rateizzato;
- è possibile presentare istanze di dilazione per carichi diversi rispetto a quello in relazione al quale si è verificata la decadenza.

Per le dilazioni ottenute prima della data di entrata in vigore della modifica normativa, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione il carico può essere nuovamente rateizzato previo pagamento integrale delle rate scadute. In tal caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni introdotte con la modifica normativa.

Decorrenza

Le modifiche introdotte si applicano ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate a decorrere dal 16.7.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022.

4.3. Agevolazioni IVA per i servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative (art. 36-*bis*)

L'art. 36-*bis*, inserito in sede di conversione in legge del DL 50/2022, reca una norma di interpretazione autentica con la quale si precisa che le agevolazioni IVA previste dal DPR 633/72 per i servizi di trasporto di persone (regime di esenzione e aliquote IVA ridotte) si applicano anche nelle ipotesi in cui le suddette prestazioni di servizi siano effettuate per finalità turistico-ricreative.

Le disposizioni oggetto di interpretazione sono le seguenti:

- l'art. 10 co. 1 n. 14 del DPR 633/72, che prevede l'esenzione da IVA per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza;
- il n. 1-*ter* della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72, che prevede l'aliquota IVA del 5% per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
- il n. 127-*novies* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 che prevede l'aliquota IVA del 10% per le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, diverse da quelle di cui ai punti precedenti (es. trasporti extra-urbani).

In sintesi, l'art. 36-*bis* del DL 50/2022 precisa che le prestazioni di servizi sopra richiamate beneficiano delle rispettive agevolazioni IVA (esenzione o aliquote ridotte) anche quando sono effettuate per finalità turistico-ricreative.

La disposizione opera:

- indipendentemente dalla tipologia del soggetto che presta i servizi;
- a condizione che le prestazioni abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di perso-

ne e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, ove diversi da quelli accessori *ex art.* 12 del DPR 633/72.

Si precisa, inoltre, che l'interpretazione fornita non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.

Recando una norma di interpretazione autentica, l'art. 36-*bis* del DL 50/2022 ha efficacia retroattiva, per cui deve considerarsi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti.

5. Misure per la liquidità e la ripresa economica

5.1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE (artt. 15 e 15-*ter*)

La disposizione, parzialmente modificata in sede di conversione del DL 50/2022, prevede alcune garanzie per consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti:

- dal conflitto russo-ucraino;
- dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Russia e della Bielorussia;
- dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia,

SACE concede, fino al 31.12.2022, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in favore delle imprese, inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.

In sede di conversione del DL 50/2022, è stato introdotto l'art. 15-*ter*, che estende le garanzie in oggetto alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla norma e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento.

Per accedere alla garanzia, l'impresa deve dimostrare, in alternativa:

- che la crisi in atto comporta ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (in particolare materie prime e semilavorati) o a rincari dei fattori produttivi o a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia o Bielorussia;
- che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta, come conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi di energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse

riconducibili.

Imprese destinatarie della misura

Possono accedere alla garanzia:

- le imprese che alla data del 31.1.2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, del regolamento (UE) 702/2014 e del regolamento (UE) 1388/2014;
- le imprese in difficoltà alla data del 31.1.2022, purché siano state ammesse al concordato con continuità aziendale (art. 186-*bis* del RD 267/42), abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* del RD 267/42) o abbiano presentato un piano ai sensi dell'art. 67 del RD 267/42, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione, *ex art. 47-bis* par. 6 co. 1 lett. a) e c) del regolamento (UE) 575/2013.

Sono escluse:

- le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze, salvo quanto precisato al punto precedente;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di dette sanzioni e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni;
- le società che controllano, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c. (o che sono controllate da) una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.

Finanziamenti garantiti

Le garanzie operano per finanziamenti:

- di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi;
- destinati a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, e le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività dopo il 31.12.2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento. Se la medesima impresa (o il medesimo gruppo) è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi si cumulano ai fini dell'importo massimo garantito.

Operatività della garanzia

La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2022 e copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito. Essa opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale.

La garanzia copre:

- il 90% dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro. In sede di conversione del DL 50/2022, è stato aggiunto il riferimento alle imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con DPCM, ai sensi dell'art. 10 co. 1 del DL 21/2022;
- l'80% per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- il 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è pari a:

- 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno per i finanziamenti di piccole e medie imprese;
- 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese.

Per i finanziamenti fino a 8 anni, il premio sarà determinato in conformità alla decisione della Commissione europea.

Inoltre, il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Cumulabilità con altre garanzie

Le garanzie in oggetto non possono essere cumulate, per lo stesso finanziamento:

- con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, in attuazione del *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"*;
- con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19"*.

Le garanzie in oggetto possono essere cumulate con misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del regolamento 1407/2013, del regolamento 702/2014 e del regolamento 717/2014, o ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 e del regolamento (UE) 1388/2014.

Procedura di rilascio della garanzia

Per il rilascio delle garanzie relative a finanziamenti:

- in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio (o di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del decreto, l'impresa non abbia approvato il bilancio) o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all'art. 1 co. 6 del DL 23/2020;
- in favore di imprese con dipendenti o fatturato superiori alle soglie di cui al punto precedente e per cui l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia è subordinata all'adozione di un decreto del MEF, tenuto conto del ruolo che l'impresa beneficiaria svolge in Italia in termini di contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Garanzia dello Stato sulle obbligazioni di SACE

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie in commento è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

Efficacia della garanzia

L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

5.2. Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese (art. 16)

È potenziata l'operatività del Fondo di garanzia PMI, già rimodulata dal co. 55 dell'art. 1 della L. 234/2021, previa approvazione della Commissione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti:

- all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito del conflitto russo-ucraino;
- alle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali;
- alle contromisure adottate dalla Russia.

La garanzia del Fondo PMI può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18.5.2022 e fino al 31.12.2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio. La garanzia del Fondo opera:

- per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del

90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetico;

- entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori di cui all'Allegato I alla comunicazione della Commissione recante il "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*".

Sono escluse dalla garanzia le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Cumulabilità con altre garanzie

Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie suddette non possono essere cumulate:

- con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della comunicazione della Commissione recante il "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*";
- con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19*".

In caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo allo stesso beneficiario, le garanzie possono essere cumulate con altre misure, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, purché l'importo complessivo dei prestiti non superi l'importo massimo garantito.

5.3. Garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato (art. 17)

È rafforzata la possibilità di SACE di fornire garanzie a condizioni di mercato, prevedendo che la garanzia di cui all'art. 6 co. 14-*bis* del DL 269/2003 operi per i finanziamenti:

- concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione;
- per una percentuale massima di copertura del 70%, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non

subordinati e non convertibili.

Le garanzie operano:

- entro un limite di durata massima pari a 20 anni;
- con un'esposizione massima per soggetto pari all'8% dell'importo massimo delle garanzie concedibili *ex art. 6 co. 14-bis* del DL 269/2003;
- con un'esposizione massima per gruppo di soggetti connessi pari al 15% dell'importo massimo delle garanzie concedibili *ex art. 6 co. 14-bis* del DL 269/2003;
- con un'esposizione massima per settore di attività economica pari al 25% dell'importo massimo delle garanzie concedibili *ex art. 6 co. 14-bis* del DL 269/2003;
- per soggetti aventi *rating* al momento del rilascio delle garanzie non inferiore alla classe "B".

Garanzia dello Stato sulle obbligazioni di SACE

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, restando in ogni caso inteso che le richieste di indennizzo. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto dei premi incassati da SACE a titolo di remunerazione delle garanzie e versati al Fondo al netto delle commissioni spettanti a SACE.

L'efficacia della garanzia è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia.

Modalità attuative

Con uno o più decreti del MEF possono essere disciplinate, in conformità con la decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

5.4. Contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina (art. 18)

Viene istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina (perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti e crisi negli approvvigionamenti).

I contributi spettano a piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;

- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite dall'1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Determinazione ed erogazione del contributo

Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dall'1.1.2020 il periodo di imposta di riferimento è l'anno 2021.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.

Quadro temporaneo aiuti di Stato crisi Ucraina

I contributi, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di 400.000 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*".

5.5. Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 19)

Il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 1 co. 128 della L. 178/2020 viene implementato, per l'anno 2022, di 20 milioni di euro.

5.6. Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili (art. 20 co. 2-bis)

La norma, introdotta in sede di conversione in legge del decreto, sostituisce l'art. 6 co. 4-*bis* del DLgs. 228/2001, concernente i beni demaniali di qualsiasi natura o i beni del patrimonio indisponibile appar-

tenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.

Il co. 4-*bis* dell'art. 6 del DLgs. 228/2001 agevola i giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni, che manifestino interesse all'affitto o alla concessione amministrativa di tali terreni. In particolare, la norma dispone che, se alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto aventi ad oggetto i terreni su citati, giovani agricoltori tra i 18 e 40 anni manifestano interesse all'affitto o alla concessione di tali beni, *“l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara”* e, in caso di *“pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”*.

La riformulazione del citato co. 4-*bis*, ad opera del DL 50/2022 convertito, antepone a tale disciplina un periodo che fa salva, in queste ipotesi, la possibilità di applicare la prelazione di cui all'art. 4-bis della L. 203/82.

In breve, quindi, con l'entrata in vigore del DL 50/2022, pur in presenza delle agevolazioni a favore dei giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e 40 anni che vogliano affittare o ottenere in concessione i terreni demaniali o del patrimonio indisponibile sopra indicati, alla scadenza dei contratti opera comunque la prelazione a favore dell'affittuario o concedente.

5.7. Prelazione per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole (art. 20-*bis*)

La disposizione, introdotta in sede di conversione del DL 50/2022, interviene sull'art. 14 della L. 590/65 in materia di prelazione agraria, recentemente modificato dall'art. 19-*bis* co. 1 del DL 21/2022 (c.d. DL “Ucraina”). In proposito, si ricorda che:

- l'art. 8 della L. 590/65 attribuisce il diritto di prelazione ai coltivatori diretti che abbiano affittato da almeno 2 anni il terreno oggetto di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi;
- l'art. 14 co. 1 della L. 590/65 limita il diritto di prelazione, tra il resto in caso di acquisto o vendita del terreno da parte dell'Ismea.

Su quest'ultima norma era intervenuto l'art. 19-*bis* del DL 21/2022, introducendo un'ulteriore limitazione alla prelazione, che opera ove, sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura, sia stata rilasciata garanzia dall'Ismea secondo l'art. 17 co. 2 del DLgs. 102/2004.

Ora, in sede di conversione del DL 50/2022, viene inserito l'art. 20-*bis*, che circoscrive l'operatività del “nuovo” limite al diritto di prelazione introdotto dal DL 21/2022 (operante in presenza di finanziamenti garantiti da Ismea) al solo caso della “prelazione dei confinanti” escludendo il diritto di prelazione dell'affittuario coltivatore diretto.

5.8. Estensione della compensazione dei crediti maturati nei confronti della P.A. (art. 20-*ter*)

Viene esteso l'ambito di applicazione della disciplina a regime relativa alla compensazione delle som-

me iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 28-*quater* del DPR 602/73.

Le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni relativi anche a prestazioni professionali, non solo a somministrazioni, forniture e appalti.

Tali disposizioni sono applicabili anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30.9.2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui si è richiesta la compensazione.

Ai fini dell'applicazione della norma, le certificazioni delle Pubbliche Amministrazioni che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

Abrogazione della disciplina "temporanea"

Viene di conseguenza abrogato l'art. 12 co. 7-*bis* del DL 145/2013, il quale aveva introdotto una normativa analoga a carattere temporaneo, la cui operatività è stata oggetto di varie proroghe.

5.9. Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali "4.0" per il 2022 (art. 21)

L'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, di cui all'Allegato B alla L. 232/2016, effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine "lungo" del 30.6.2023), disciplinato dall'art. 1 co. 1058 della L. 178/2020, è aumentata dal 20% al 50%.

5.10. Credito d'imposta per la formazione 4.0 per le PMI (art. 22)

Per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il credito d'imposta *ex art.* 1 co. 211 della L. 27.12.2019 n. 160 è aumentato:

- per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
- per le medie imprese, dal 40% al 50%.

L'incremento delle aliquote è tuttavia previsto a condizione che:

- le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico;
- i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l'invarianza di spesa rispetto agli stanziamenti vigenti.

In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati successivamente al 18.5.2022 (data di

entrata in vigore del DL 50/2022), il credito d'imposta è ridotto, rispettivamente, al 40% e al 35%.

5.11. Credito d'imposta sale cinematografiche e settore audiovisivo (art. 23)

Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'art. 18 della L. 14.11.2016 n. 220 è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche (secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'art. 21 co. 5 della L. 220/2016).

Inoltre, in sede di conversione in legge, sempre per gli anni 2022 e 2023, è stato previsto che il credito d'imposta di cui all'art. 17 co. 1 della L. 220/2016 è riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

Cessazione della riduzione del termine

A decorrere dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022), cessa di avere efficacia la riduzione del termine previsto dall'art. 2 co. 1 lett. b) n. 2 punto i del DM 14.7.2017 per la programmazione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive, necessario ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali previsti.

Stanzamenti per il sostegno alle sale cinematografiche

Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive.

Importo massimo del credito d'imposta per il settore audiovisivo

In sede di conversione in legge del DL 50/2022 è stato modificato l'art. 7 co. 1 del DL 8.8.2013 n. 91, elevando da 800.000 a 1,2 milioni di euro nei 3 anni d'imposta l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

Tale disposizione si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 par. 3 del TFUE.

5.12. Buono per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia (art. 25-bis)

In sede di conversione del DL 50/2022, è stato introdotto un buono del valore di 10.000 euro da

rilasciare alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 31.12.2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il buono ha validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

È rilasciato dal MISE, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse previste (34 milioni di euro per l'anno 2022), previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma (da rendere disponibile).

All'atto della presentazione della richiesta, ciascun richiedente deve comunicare:

- un indirizzo PEC valido e funzionante;
- le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato;
- le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma, attestante la sussistenza dei requisiti di legge di natura soggettiva ed oggettiva previsti dall'art. 25-*bis* co. 4 lett. a)-g).

Il buono è rilasciato mediante invio all'indirizzo PEC comunicato.

Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la medesima piattaforma, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti, allegando copia del buono e delle fatture. In mancanza, non è erogato alcun rimborso.

Il rimborso, effettuato mediante accredito sul c/c entro il 31.12.2022, è erogabile nella misura massima del 50% delle spese e degli investimenti sostenuti, entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

L'agevolazione opera nei limiti e alle condizioni del regime "*de minimis*".

5.13. Misure a favore di imprese esportatrici (art. 29)

Le disponibilità del fondo di cui all'art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 251 convertito possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, al fine di fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti da difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei predetti casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto, di cui all'art. 72 co. 1 lett. d) del DL 17.3.2020 n. 18 convertito, per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno.

La misura si applica sino al 31.12.2022, secondo condizioni e modalità stabilite dal Comitato agevolazioni di cui all'art. 1 co. 270 della L. 27.12.2017 n. 205, considerate le risorse disponibili e l'ammontare complessivo delle domande presentate, ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE (aiuti di Stato).

5.14. Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata a Venezia (art. 37-bis)

La norma, introdotta in sede di conversione del DL 50/2022, attribuisce al Comune di Venezia apposite competenze per "favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico ...". In particolare, potrà:

- integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari volte a definire limiti massimi e presupposti per la destinazione degli immobili alla locazione breve, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana;
- stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di locazione breve per una durata superiore a 120 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e della categoria funzionale dell'immobile.

Viene, inoltre, previsto che il regolamento comunale di cui sopra debba essere aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente e debba essere adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia.

5.15. Organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale (art. 39-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione del DL 50/2022, riconosce un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

5.16. Riduzioni di TARI e tariffa corrispettiva (art. 40 co. 5-ter)

In sede di conversione del DL 50/2022, è stata introdotta la facoltà per i Comuni di prevedere, per il 2022, riduzioni della TARI (*ex art. 1 co. 641-667 della L. 147/2013*) e della tariffa corrispettiva (*ex art. 1 co. 668 della L. 147/2013*) utilizzando, per la copertura delle minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.

Le delibere riguardanti tali riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini ordinari previsti dalla normativa vigente, entro il 31.7.2022.

6. Altre disposizioni

6.1. Bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1)

Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto MISE 28.12.2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3 co. 9 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito, riconosciute sulla base del

valore ISEE di cui all'art. 6 del DL 21.3.2022 n. 21 (pari a 12.000 euro per il periodo 1.4-31.12.2022), sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con delibera da adottare entro il 30.6.2022, nel limite delle risorse disponibili per l'anno 2022.

Recupero delle somme versate in eccedenza a quello dovuto in base al bonus

In sede di conversione del DL 50/2022, è stata eliminata la norma di interpretazione autentica dell'art. 6 del DL 21/2022 – che fissava, per il periodo 1.4-31.12.2022, in 12.000,00 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas –, con il risultato che, per il primo trimestre 2022 i bonus sociali per elettricità e gas sono riconosciuti agli aventi diritto, nel rispetto della originaria soglia ISEE di 8.265 euro, a decorrere dall'1.1.2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente.

Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione, da effettuarsi nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro 3 mesi dall'emissione della fattura medesima.

6.2. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 (art. 1-ter)

In sede di conversione del DL 50/2022, è stato disposto che, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022:

- le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

6.3. Contenimento degli oneri generali di sistema nel settore gas per il terzo trimestre 2022 (art. 1-quater co. 3-6)

In sede di conversione del DL 50/2022, è stato disposto che, al fine di contenere per il terzo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA:

- mantiene inalterate, ad eccezione di quanto previsto nel punto successivo, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022;
- provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.

6.4. Permesso di costruire (artt. 7-bis e 14 co. 1-ter)

La legge di conversione del DL 50/2022 ha previsto:

- il prolungamento a 3 anni dal rilascio del permesso di costruire del termine entro cui devono iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all'art. 12 del DLgs. 387/2003 (art. 7-bis del DL 50/2022 che modifica l'art. 15 co. 2 del DPR 380/2001);
- l'estensione della necessità del permesso di costruire anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi dell'art. 136 co. 1 lett. c) e d) del DLgs. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri e i nuclei storici e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico) qualora detti interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure incrementi di volumetria (art. 14 co. 1-ter del DL 50/2022).

6.5. Settore agricolo - Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 8)

Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammessa la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.

I beneficiari dei suddetti aiuti possono altresì vendere in rete l'energia elettrica prodotta.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

6.6. Proroga della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi settore dello sport (art. 39 co. 1-bis)

Viene prevista la proroga al 30.11.2022 della sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assicurativi in favore di specifici soggetti operanti nel settore dello sport dall'art. 1 co. 923-924 della L. 234/2021: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Versamenti e adempimenti sospesi

La norma proroga fino al 30.11.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali, contributivi e

assicurativi già sospesi dal mese di gennaio 2022 e fino al mese di aprile 2022 dall'art. 1 co. 923 lett. a), b), c) e d) della L. 234/2021 e successivamente prorogati al 31.7.2022 dall'art. 7 co. 3-ter del DL 17/2022.

In sostanza, sono prorogati fino al 30.11.2022 i termini di versamento relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, operate in qualità di sostituto d'imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL (compresi i termini relativi agli adempimenti);
- IVA;
- imposte sui redditi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.12.2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6.7. Aiuti di Stato (art. 50 co. 5)

Il nuovo co. 1-*quater* introdotto all'art. 53 del DL 19.5.2020 n. 34 stabilisce che, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la deroga al divieto di ricevere nuovi aiuti da parte dei soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea 23.3.2022 n. C (2022) 1890 (recante "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*").

6.8. Estensione del periodo di utilizzo del reddito d'imposta per le società *benefit* (art. 52-bis co. 2)

In sede di conversione in legge del DL 50/2022, è stato modificato l'art. 38-ter co. 2 del DL 34/2020 eliminando il riferimento all'anno 2021 ed estendendo così il periodo di utilizzo del credito d'imposta per le società *benefit*.

6.9. Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette (art. 55)

La disciplina del contributo solidaristico straordinario contro il caro bollette di cui all'art. 37 del DL 21/2022 è modificata come segue:

- viene modificato il criterio di valorizzazione della base imponibile, costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo 1.10.2021-30.4.2022 (in luogo del periodo 1.10.2021-31.3.2022 precedentemente previsto) rispetto al saldo del periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021 (in luogo del periodo 1.10.2020-31.3.2021 precedentemente previsto);
- viene incrementata la misura del contributo dal 10% al 25% della base imponibile (determinata *ex art.* 37 co. 2 del DL 21/2022).

È inoltre disposto che il contributo venga liquidato e versato:

- per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30.6.2022,
- per la restante parte, a saldo, entro il 30.11.2022.